

Linee Guida per la concessione di patrocinii gratuiti da parte del Comites Oslo per iniziative di particolare interesse e rilievo per la comunità italiana in Norvegia e Islanda.

Art. 1 (Finalità e definizioni)

1. Il presente documento disciplina le modalità per la concessione del patrocinio del Comites per iniziative di particolare interesse e rilievo per la comunità italiana in Norvegia e Islanda.

2. Per iniziative e manifestazioni di “particolare interesse” e qualificanti per la missione del Comites s’intendono quelle che, in coerenza con i principi e le finalità della Legge:

- contribuiscono alla valorizzazione dell’azione del Comites nelle materie di competenza, in particolare nel campo culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, ambientale ed economico, nell’ambito e a vantaggio della crescita e valorizzazione della comunità italiana in Norvegia e Islanda;
- concorrono alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni e tipicità italiane;
- realizzano finalità in linea con gli obiettivi e i compiti del Comites o concernenti materie o ambiti di specifico interesse della stessa.

3. Per “patrocinio gratuito” si intende il riconoscimento con il quale il Comites esprime il proprio apprezzamento per un’iniziativa di particolare interesse per la collettività italiana in Norvegia e Islanda. La concessione del patrocinio gratuito comporta per il beneficiario la possibilità di fregiarsi del marchio del Comites e di diffondere notizie relative all’iniziativa tramite gli strumenti di comunicazione del Comites stesso, ma non determina alcuna assunzione di spesa a carico del Comites.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Il patrocinio è concesso ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati, istituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che non perseguano fini di lucro, aventi sede in Norvegia e/o in Islanda e regolarmente iscritti al Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) o, per l’Islanda, al Fyrirtækjaskrá (<https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra>).

2. La concessione del patrocinio gratuito a società di persone o di capitali può essere concessa qualora l’evento proposto non abbia fini di lucro e sia in linea da quanto riportato in Art. 1/2.

Art. 3 (Tipologia delle iniziative)

1. Il patrocinio del Comites può avere ad oggetto unicamente iniziative senza scopo di lucro e che siano di particolare interesse e rilievo qualificanti per le funzioni e le attività del Comites Oslo.

2. Non sono ammesse richieste di patrocinio per:

- iniziative promozionali di carattere commerciale;
- iniziative promozionali di carattere finanziario;
- iniziative di carattere confessionale o religioso;
- iniziative non inerenti la sfera di interessi degli italiani in Norvegia e/o Islanda;
- iniziative di propaganda elettorale diretta;
- corsi di formazione o aggiornamento, se a scopo di lucro;
- convegni, congressi, e conferenze di categorie professionali, sindacali o di partito qualora abbiano esclusivamente carattere di interesse corporativo/propaganda elettorale e non riguardino la situazione e/o gli interessi degli italiani in Norvegia e/o Islanda.

Art. 4 (Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti di cui all'Art. 2, nella persona del legale rappresentante, possono presentare domanda di patrocinio, inviando una e-mail all'indirizzo *info@comitesoslo.org*, di norma almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa per cui si chiede il sostegno.

2. Il legale rappresentante, dichiara nella suddetta richiesta a mezzo e-mail:

- a) i dati riguardanti il soggetto proponente, il tipo di iniziativa;
- b) le finalità, i tempi e i modi di realizzazione dell'iniziativa, nonché la sua coerenza con le previsioni dell'art. 1, comma 2;
- c) l'assenza di attività di carattere commerciale anche solo in via occasionale;
- d) il rispetto da parte del soggetto promotore dell'iniziativa della normativa vigente in materia di regolarità contributiva e sicurezza;
- e) l'assunzione di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa sollevando il Comites Oslo da ogni pretesa.

3. Gli enti pubblici territoriali, singoli o associati, sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2.

4. In caso d'iniziativa editoriali, alla domanda deve essere allegata una copia del testo da pubblicare al quale il Comites si riserva la facoltà di apporre una propria prefazione, in caso di accoglimento della domanda.

5. Sono ammissibili le domande presentate, in qualità di legale rappresentanti del soggetto beneficiario, da membri del Comites, ma il membro deve astenersi dalla votazione di concessione patrocinio.



Art. 5 (Esame della domanda)

1. I membri dell'Esecutivo verificano la completezza e la conformità della domanda pervenuta ai requisiti di cui all'articolo 4; accertano la completezza della documentazione allegata, concedendo per l'eventuale integrazione 10 (dieci) giorni decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata irricevibile.
2. Le domande di patrocinio complete e conformi a norma del comma 1, sono sottoposte all'esame del Comites che delibera a maggioranza.

Art. 6 (Uso del marchio Comites)

1. La concessione del patrocinio gratuito comporta l'autorizzazione automatica all'uso del marchio Comites Oslo solo ed esclusivamente per l'iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.
2. A seguito della concessione del patrocinio, il Presidente o persona da lui delegata invia al soggetto beneficiario il marchio Comites Oslo, con l'obbligo di apporlo in modo congruo alla dignità istituzionale; se il patrocinio si riferisce a una pubblicazione, il Presidente o persona da lui delegata invita il soggetto beneficiario ad inviare al Comites Oslo copia dell'opera anche in formato digitale.
3. L'utilizzo indebito del marchio comporta, fatta salva ogni altra azione a tutela del marchio e dell'immagine del Comites Oslo, l'irricevibilità per un anno di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto. Gli eventuali trasgressori saranno perseguiti secondo i termini di legge.

Art. 7 (Pubblicazione degli atti di concessione di patrocinio)

1. Gli atti di concessione e di revoca dei patrocini sono pubblicati, a cura della struttura competente, sul sito istituzionale secondo la disciplina vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.